

Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Dr Vita/EUIPO (69)**(Causa T-360/15) ⁽¹⁾****(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 69 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2016/C 383/19)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* Dr Vita Sp. z o.o. (Olsztyn, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2015 (procedimento R 2513/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo 69 come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Dr Vita sp. O.o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Ricorso proposto il 18 luglio 2016 — Basicmed Enterprises e a./Consiglio e a.**(Causa T-379/16)**

(2016/C 383/20)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Basicmed Enterprises Ltd (Limisso, Cipro) e altri 19 ricorrenti (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, K. Kakoulli, P. Panayides e C. Pericleous, avvocati)*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, Unione europea**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ordinare ai convenuti di versare ai ricorrenti le somme di cui al documento riepilogativo allegato al ricorso oltre agli interessi calcolati dal 16 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale; e
- condannare i convenuti alle spese.

In via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare che l'Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;

- determinare la procedura da seguire per stabilire il danno risarcibile effettivamente subito dai ricorrenti; e
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono di essere risarciti ai sensi degli articoli 268 e 340, commi secondo e terzo, TFUE, relativi alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea e della Banca centrale europea, per il danno causato dalla riduzione delle somme depositate dai ricorrenti in conseguenza del piano di salvataggio della Repubblica di Cipro adottato dai convenuti.

I ricorrenti osservano che le misure di salvataggio adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di attuare le misure adottate dai convenuti e sono state altresì approvate dalle istituzioni convenute. I ricorrenti ritengono che il piano di salvataggio costituisca una grave violazione e a sostegno del ricorso deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà tutelato dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.

Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)

(Causa T-386/16)

(2016/C 383/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc (Caerano di San Marco, Italia) (rappresentante: B. Osti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zanini Porte (Corbiolo di Bosco Chiesanuova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «silente PORTE & PORTE» — Marchio dell'Unione europea n. 4 191 425.

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 240/2015-1.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via preliminare accertare l'*extra petita* e per effetto rimettere la decisione alla commissione di ricorso dell'Ufficio per violazione degli articoli 75 e 76 RMUE; tenuto presente il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996, e succ. mod. articolo 1 quinquies, in punto Deferimento di un ricorso ad una commissione che non ha già statuito sulla questione;